COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

UNITA' AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Scaranello Luigi

DETERMINAZIONE N. 3838 DEL 30/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE - COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RISORSE DECENTRATE DEL COMPARTO - ANNO 2021

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019, esecutiva, è stata approvata la macrostruttura dell'Ente e le linee generali per un nuovo processo riorganizzativo, con l'approvazione del nuovo organigramma;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente ed il nuovo organigramma;
- che con Decreto Sindacale n. 20 del 23/06/2017 al sottoscritto Dirigente è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane, prorogato con Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 7 del 14/03/2019 fino al 31/07/2019, e confermato, con Decreto Sindacale n. 32 del 31/07/2019 per un periodo di di tre anni, decorrenti dal 01/08/2019;
- che con Decreto Sindacale n. 34 del 31/07/2019 è stato stabilito l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento, ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali, prevedendo la figura del Segretario Generale come dirigente sostituto per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane;
- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Luigi Scaranello, nominato con Decreto Dirigenziale n. 46 del 12/04/2021, agli atti dell'Ufficio Risorse Umane;

Considerato quanto segue.

Si provvede a costituire definitivamente il Fondo per le risorse decentrate del Comparto per l'anno 2021, secondo le modalità stabilite dall'articolo 67 del CCNL Comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018, ed a definirne le relative modalità di utilizzo ai sensi dell'articolo 68 del medesimo CCNL, tenuto conto del CCDI sottoscritto tra le Parti in data 30/12/2021 per il triennio di durata 2021-2023, ai sensi degli articoli 7 e 8 del CCNL 21/05/2018, intervenuto a disciplinare i nuovi ambiti previsti dal predetto CCNL, nonché degli effetti che detta contrattazione integrativa esplica e disciplina, sia con riguardo alla costituzione che con riguardo agli utilizzi/destinazioni delle risorse.

Per ogni componente stabile (articolo 67, commi 1 e 2) o variabile (articolo 67, comma 3), il prospetto - "Allegato A" - alla presente Determinazione, quale sua parte integrante e sostanziale, reca un'approfondita spiegazione dei vigenti riferimenti normativi e interpretativi.
Si richiama inoltre lo specifico orientamento applicativo dell'ARAN CFL38 del 08/11/2018, in ordine al rapporto tra le risorse per le posizioni organizzative e il fondo per le risorse decentrate, sia dal punto di vista del concorso tra i due "*fondi*", sia sul piano delle relazioni sindacali.
In base al paragrafo 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 (competenza finanziaria potenziata), la sottoscrizione del CCDI perfeziona le obbligazioni giuridiche relative al trattamento accessorio, imputando contabilmente le risorse agli esercizi di bilancio in cui tali obbligazioni divengono esigibili, tramite l'istituto del FPV, Fondo Pluriennale Vincolato.
La spesa per il Fondo del salario accessorio, che ha natura vincolata con riferimento all'intero esercizio cui la costituzione del Fondo si riferisce, è interamente stanziata in detto esercizio e le quote destinate al salario accessorio da liquidare nell'esercizio successivo vanno a costituire il FPV a copertura degli impegni destinati ad essere imputati nell'esercizio successivo.
Il CCDI attuativo di tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa dal CCNL 21/05/2018, è stato sottoscritto il 30/12/2021, ha durata triennale (2021 - 2023) - prevista dall'articolo 8, comma 1, del CCNL, fatta salva la facoltà delle Parti di rinegoziare con cadenza annuale i criteri di ripartizione delle risorse - ed è efficace fino alla stipula del nuovo CCDI.
Inoltre ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del CCNL, i contratti integrativi conservano efficacia fino alla stipulazione di successivi contratti integrativi (principio di ultrattività).
In base al principio contabile sopra riportato, l'impegno esiste e, pertanto, non si determina la conseguenza prevista in caso di mancata sottoscrizione; tale conseguenza comporta economie di spesa e la loro confluenza delle risorse del risultato di amministrazione.
Si sottolinea, inoltre, che la Ragioneria Generale dello Stato, con parere prot. n. 169507 del 20/06/2019, ha ribadito che il limite/tetto del fondo per il salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 si applica ai fondi dei diversi comparti (dipendenti, dirigenti, Segretario Generale) separatamente e distintamente per ciascuna delle dette categorie di personale; del resto tale considerazione separata, ai fini del tetto, si ricava dallo stesso articolo 67, comma 7, del CCNL del comparto 21/05/2018 (concorso tra fondo di comparto e fondo per le posizioni organizzative ai fini del limite).
Detto ultimo articolo, per quanto riguarda il fondo di comparto di cui alla presente determinazione, non considera peraltro nell'applicazione del tetto nemmeno il fondo per il lavoro straordinario (fatti salvi i risparmi del lavoro straordinario che possono confluire nel fondo - parte stabile o parte variabile - nei casi previsti dallo stesso articolo 67).
Inoltre, relativamente alla costituzione del Fondo per la sola annualità 2021, non viene considerata l'applicazione del limite/tetto del fondo per il salario accessorio i cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 anche per i risparmi eventualmente prodotti dal differenziale di utilizzo dei buoni pasto anno 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 870, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio), viste anche la circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale dello Stato - prot. n. 66961 del 09/04/2021.
Tali risparmi, quantificati in €. 5.049,41, sono stati certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente con verbale n. 43 del 12/08/2021.
La costituzione del Fondo avviene sulla base delle previsioni normative introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D. L. 30/04/2019, n. 34 - convertito, con modificazioni, in Legge 28/06/2019, n. 58 - il quale introduce riflessi importanti sul limite del trattamento accessorio.
La disposizione in parola prevede, infatti, che "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di*

posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

In attuazione della suesposta disposizione, in data 17/03/2020 è intervenuto il Decreto interministeriale emanato dal Ministro per la P.A., di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Interno, in tema di "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni*", fissandone il termine di decorrenza al 20/04/2020 e disponendo, fra l'altro, che "*...in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*".

A tale riguardo, la successiva Circolare interministeriale del 08/06/2020 precisa che "*...il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del D. L. n. 34/2019*".

La Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con Deliberazione n. 95/2020 del 30/07/2020, chiarisce la *ratio* della norma, statuendo che "*...il legislatore, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per la determinazione del trattamento accessorio del personale dipendente, il cui tetto era costituito da quello definito nel 2016, ha inteso adeguare detto istituto in maniera flessibile al valore medio pro-capite del fondo e consentire, così, una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resterà invariata per quanto attiene al valore medio fissato al 31 dicembre 2018*".

Dall'esame del quadro giuridico, si evince che oggetto di adeguamento è il limite definito dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, mentre la relativa operazione di adeguamento, che potrà essere solo 'in positivo' in caso di incremento della dotazione organica, dovrà avvenire mediante un calcolo specifico che porti all'individuazione del c.d. '*valore medio pro-capite*' quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale dipendente.

Il predetto valore risulterà dal rapporto tra Fondo risorse decentrate 2018 più budget destinato a bilancio nel medesimo anno per la remunerazione delle posizioni organizzative e numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018.

Con riferimento al valore del Fondo risorse decentrate 2018, la Corte dei Conti, sempre nella Deliberazione sopra richiamata, precisa che "*...la quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio, poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 75/2017*", con la conseguenza che nel computo devono essere inserite esclusivamente le voci del Fondo 2018 rilevanti ai fini del limite, escludendo le poste inserite nel fondo di quell'anno ma non assoggettate al vincolo quali, a titolo esemplificativo, incentivi per funzioni tecniche, riallineamento del differenziale delle progressioni, economie maturate su fondi di anni precedenti.

Per quanto riguarda, infine, l'obbligo di adeguamento del limite anche con riferimento alla remunerazione delle posizioni organizzative, la stessa Corte precisa che "*...l'interpretazione letterale dell'art. 33 del D. L. n. 34/2019 non consente una scissione tra le due componenti in quanto la disposizione in commento, dopo aver affermato la necessità di 'garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa' aggiunge l'espressione 'nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*".

E, ancora: "*...per stabilire il valore medio pro-capite previsto dall'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 in argomento, non vi sono, quindi, elementi che possano portare a una diversificazione dei fondi ai fini che qui interessano*", richiamando in tal senso la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 56/2019 del 23/05/2019, laddove viene ribadito che "*...l'art. 67, comma 7, del nuovo CCNL, ha confermato, in modo esplicito, che 'la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017'*".

Definita la cornice normativa, è da ultimo intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 179877 del 01/09/2020, avente a oggetto un parere reso alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito istruzioni operative sul calcolo del limite del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da adeguare nel rispetto dell'articolo 33, commi 1 e 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019.
La Ragioneria Generale dello Stato, con riferimento alla quantificazione del valore medio pro-capite 2018, premettendo che il calcolo va fatto tenendo separati i dipendenti, cui si sommano le posizioni organizzative, e i dirigenti, individua il valore medio pro-capite 2018 nel "*...rapporto tra le seguenti due grandezze:*
1. Fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40-bis, primo comma, del D. Lgs. n. 165/2001 e come trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, etc.);
2. Personale in servizio al 31/12/2018, destinatario del Fondo di cui al punto precedente (andrà quindi, a titolo esemplificativo, compreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'Amministrazione che accede al Fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'Amministrazione che non vi accede, etc.)".
Sulla base delle indicazioni applicative fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, si è proceduto innanzitutto a calcolare il valore medio pro-capite dell'anno 2018 - da calcolarsi un'unica volta, in quanto la norma non prevede modifiche rispetto a tale misura - al fine di procedere poi all'eventuale adeguamento del limite del trattamento accessorio, come previsto dalla normativa più recente.
A esito della stessa, come riportato in dettaglio nell' "Allegato A", il valore medio pro-capite 2018 è pari a **€. 4.203,33**.
Una volta definito il valore medio pro-capite 2018, si è passati alla fase successiva, cioè al calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.
A tale riguardo, si premette che la Ragioneria Generale dello Stato, nella nota sopra citata, ribadisce che "*l'art. 33 del D. L. n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato*" - come del resto confermato dal successivo Decreto interministeriale attuativo "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" - e afferma come "*...vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale a tempo determinato e avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel Fondo per la contrattazione integrativa*".
Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, la Ragioneria Generale dello Stato ha indicato il metodo della "*effettiva presenza in servizio",* rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. Pertanto si è proceduto calcolando le unità presenti nel 2021 sulla base dei cedolini stipendiali ad oggi emessi e con previsione di emissione fino al 31/12/2021, sulla scorta dell'attuale dotazione organica e della programmazione di cui al Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2021-2023, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 01/04/2021, integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 10/08/2021 e successivamente integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 14/10/2021, tenendo conto delle assunzioni e delle cessazioni dei dipendenti intervenute ed intervenienti nell'anno, nonché delle rispettive percentuali di impegno lavorativo, a tempo pieno o a *part-time*. In quest'ultimo caso, le diverse percentuali sono state rapportate al tempo pieno.

Tale calcolo non comprende, come evidenziato sopra, il personale che non accede ai fondi della contrattazione integrativa.
Il numero dei cedolini stipendiali ottenuto, diviso per 12, ha restituito le unità equivalenti di personale in servizio nel 2021, pari a **250,08**.
Poichè i dipendenti in servizio risultano essere diminuiti rispetto al 2018 (**257,16**), il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento, ma si assesta sul limite previsto dalla normativa. Difatti si ricorda che il Decreto interministeriale del 17/03/2020 stabilisce che "*..in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*".

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e s.m.i.;

Visti il CCNL del Comparto Enti Locali triennio 2016-2018, siglato in data 21/05/2018;

Visto il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2021, esecutiva, avente a oggetto "*Approvazione Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, relativa nota di aggiornamento al DUP 2021-2023, Bilancio di previsione esercizio 2021-2023 e relativi allegati*";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/05/2021, esecutiva, avente a oggetto "*Variazioni al Bilancio di previsione esercizio 2021-2023, variazioni al Programma opere pubbliche 2021-2023 e adeguamento al DUP*";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 28/04/2021, esecutiva, avente a oggetto "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e Piano degli Obiettivi 2021*";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 01/04/2021, esecutiva, avente a oggetto *"Indirizzi per la contrattazione collettiva integrativa di comparto per il triennio 2021/2023*";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 427 del 24/12/2021, esecutiva, avente a oggetto *"Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo di comparto per il triennio 2021/2023 nelle parti oggetto di accordo*";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 428 del 24/12/2021, esecutiva, avente a oggetto *"Decisione unilaterale dell'Amministrazione Comunale sulle materie oggetto di mancato accordo nella sessione negoziale per il contratto collettivo integrativo di comparto per il triennio 2021/2023*";
- il Contratto Collettivo Integrativo di Comparto per il triennio 2021-2023;

Considerato che, rispetto a quanto precisato all'articolo 9 dell' "Allegato A" alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 428 del 24/12/2021 succitata, l'importo previsto afferente l'anno 2021 non entra nella costituzione del Fondo per le risorse decentrate del comparto, non essendo stato attivato al 30/12/2021 l'istituto di cui all'articolo 9 in parola, così come evidenziato nella relazione tecnico finanziaria "Allegato C" - prot. n. 92105 del 21/12/2021 - alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 428 del 24/12/2021, che recita: "Il mancato accordo in oggetto ed il conseguente atto unilaterale dell'Amministrazione, di cui la presente relazione costituisce accompagnamento, non comporterà modifiche alle destinazioni del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2021 poiché la decorrenza delle modifiche avverrà dal 31/12/2021 e quindi con effetto economico dal 01/01/2022";

COMUNE DI ROVIGO

Vista la certificazione sul presente atto rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti con riferimento ai principi contabili di competenza finanziaria potenziata applicati alla costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa e ai CCDI, nonché in ordine alla regolarità della costituzione del presente Fondo sulla base del CCNL del 21/05/2018 e del CCDI del 30/12/2021;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2) di provvedere alla costituzione definitiva del Fondo per le risorse decentrate del Comparto per l'anno 2021, come risultante nell' "Allegato A" al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

3) Si dà atto che il fondo risulta composto come segue:

A) €. 1.063.781,45 * **(risorse stabili, decurtate, articolo 67, commi 1 e 2, CCNL 21/05/2018)**

B) €. 14.464,93 (**posizione organizzativa ex articolo 15, comma 5, CCNL 21/05/2018**), somma già parzialmente impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 19/01/2021

C)

- €. 23.545,60 * (**€. 83,20 annui pro capite per il personale in servizio al 31/12/2015 ex articolo 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21/05/2018**)
- €. 25.217,64 * (**differenziali di incremento contrattuale delle posizioni di sviluppo, ex articolo 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21/05/2018**)

D) **risorse a specifica destinazione**, di cui all'**articolo 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21/05/2018**: vengono finanziate con gli appositi capitoli dei compensi Avvocatura, progettazione "ad esaurimento" ed incentivi funzioni tecniche

E) €. 9.863,06 (**mancati utilizzi fondo 2020, ex articolo 68, comma 1, ultimo periodo, CCNL 21/05/2018**), somma già impegnata con Determinazioni dirigenziali di costituzione e ricognizione del Fondo anno 2020, rispettivamente n. 2660 del 03/12/2020 e n. 3061 del 29/12/2020

F) €. 5.049,41 (**risparmi una tantum prodotti dal differenziale di utilizzo dei buoni pasto anno 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 870, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio)**)

* Le risorse di cui ai punti A) e C) da impegnare al cap. 030 110 1141 (totale €. 1.112.544,69), divise tra competenza 2021 ed FPV (cioè pagabili nel 2022 con riferimento a risorse impegnate nel 2021).

Le risorse di cui ai punti A), C), E) e F), per un totale di €. 1.127.457,16 sono destinabili alla generalità dei dipendenti, mentre le risorse di cui ai punti B) e D) sono destinate alle specifiche professionalità ivi previste.

4) di dare atto che alla spesa di **€. 1.063.781,45 + €. 23.545,60 + €. 25.217,64 + €. 9.863,06 + €. 5.049,41 (totale €. 1.127.457,16)** viene fatto fronte con le risorse del bilancio 2021-2023, nel modo seguente:

- €. 700.263,37 al cap. 030 110 1141 del Bilancio pluriennale 2021-23, anno 2021;
- €. 412.281,32 pagabili nel 2022 allo stesso capitolo del Bilancio pluriennale 2021-2023, anno 2022, finanziato con il fondo pluriennale vincolato (FPV) relativo ad entrate 2021;
- €. 9.863,06 pagabili nel 2022 allo stesso capitolo del Bilancio pluriennale 2021-2023, anno 2022, finanziato con il Fondo pluriennale vincolato (FPV) relativo ad entrate 2021. Trattasi della somma derivante da mancati utilizzi parte stabile del Fondo 2020, che si rendono disponibili nel Fondo 2021 ai sensi dell'articolo 68, comma 1, ultimo periodo, del CCNL 21/05/2018, già a suo tempo impegnata con Determinazioni dirigenziali n. 2660 del 03/12/2020 e n. 3061 del 29/12/2020, relative al Fondo 2020.
- €. 5.049,41 pagabili nel 2022 allo stesso capitolo del Bilancio pluriennale 2021-2023, anno 2022, finanziato con il fondo pluriennale vincolato (FPV) relativo ad entrate 2021. Trattasi della somma derivante da risparmi una tantum prodotti dal differenziale di utilizzo dei buoni pasto anno 2020, come previsto dall'artciolo 1, comma 870, della Legge n. 178/2020.

5) di dare atto che la spesa complessiva di €. 14.464,93 per l'anno 2021, relativa alla posizione organizzativa istituita presso il Comune di Rovigo ex articolo 15, comma 5, del CCNL 21/05/2018, stanziata a bilancio, è già stata parzialmente impegnata con Determinazione dirigenziale n. 121 del 19/01/2021 nei capitoli di bilancio ivi menzionati;

6) di dare atto che, come riportato nell' "Allegato A", in occasione della ricognizione del Fondo da effettuarsi entro l'anno, è stato nuovamente verificato il numero dei dipendenti in servizio presso l'Ente, sulla scorta del criterio di calcolo enunciato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere prot. n. 179877 del 01/09/2020, alla luce delle variazioni che sono intervenute nel frattempo, sulla scorta delle ulteriori integrazioni al Piano dei fabbisogni di personale, nonchè a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali e della Ragioneria Generale dello Stato in materia;

7) di dare atto che, in base alle risultanze della verifica di cui al punto 6), non è necessario adeguare nuovamente il limite ex articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019;

8) di dare atto che, come riportato nell' "Allegato A" alla presente Determinazione, verranno verificati entro l'anno, dandone evidenza nella ricognizione del Fondo, secondo le modalità ivi indicate, gli impegni di spesa per gli incentivi per progettazione "ad esaurimento" per attività svolte prima del 19/08/2014 o comunque per opere e lavori approvati prima di tale data, per gli incentivi funzioni tecniche ex articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e per i compensi di Avvocatura;

9) di dare atto che, in base al paragrafo 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 (competenza finanziaria

potenziata), a fronte del CCDI sottoscritto in data 30/12/2021 di valenza triennale 2021-2023, l'impegno di spesa relativo al Fondo risorse decentrate del Comparto viene rivisto con la presente determinazione di ricognizione del Fondo accessorio;

10) di allegare, altresì, al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, la relativa certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti - verbale "Allegato B";

11) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

12) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo *on line* del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

13) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sottosezione Provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti".

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale